Studio Legale

Avv. Giuseppe Aiello

Via Montenero, 112 -94012 Barrafranca
Tel. 334/9845040 & Fax. 0934/22883
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
SEZIONE PALERMO

ATTO DI COSTITUZIONE
a seguito di istanza di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale
(art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010)

Per il **Sig. Gentile Mario** nato a Nicosia, il 15/09/1968 ed ivi residente in via Marcello Capra n 39, nella Sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della ditta DI PIU SRL, con sede legale in Nicosia, Via Giacomo Matteotti n. 58 (C.F. GNTMRA68P15F892K & Partita Iva 01148860867), rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'**Avv. Giuseppe Aiello** del foro di Enna (C.F. LLA GPP 86P17 C342A); il quale, inoltre, dichiara, insieme al Suo difensore, di eleggere domicilio in Palermo, alla Via Nicolo Turrisi n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Pivetti, nonché di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0934/2883 e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata **giuseppe.aiello.legal@pec.it, estratto dal reginde;**

CONTRO

- Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Via degli Emiri, 30, 90135 Palermo;
- Assessorato Regionale delle Attività produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Via degli Emiri, 30, 90135 Palermo,

tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

E NEI CONFRONTI

- Acacia Palace S.R.L., in persona del Suo legale rappresentante, con sede in Via Delle Sirene n. 35 - 97100 Ragusa, P.Iva n. 01580690889, pec acaciapalace@pec.it, estratto dal registro INIPEC;
- Neteurope Srl, in persona del Suo legale rappresentante, con sede in Capo D'Orlando (ME) Traversa H,n.6 Via Cons.Antica 6, P. Iva n. 02150330831, pec neteurope@pec-mail.it, estratto dal registro INIPEC;
- Karol, in persona del Suo legale rappresentante, con sede in Palermo (PA) Via La Farina 11, P.Iva n. 06065240829, pec karolstrutturesanitarie@pec.it, estratto dal registro INIPEC;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE

1) del ddg 1402/8s del 13 settembre 2018 e dell'allegato elenco (all. 1), comunicato a mezzo pec in pari data, con cui A) sono state ritenute ammissibili a finanziamento le imprese che hanno

Studio Legale
Avv. Giuseppe Aiello
Via Montenero, 112 -94012 Barrafranca
Tel. 334/9845040 & Fax. 0934/22883
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

conseguito il punteggio di valutazione di almeno 60 punti complessivi, ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti sui criteri di selezione e criteri di premialità e B) è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla "linea d'azione 3.1.1_02a" a fino al numero progressivo 180, "nella parte in cui il progetto di parte ricorrente non è stato ammesso al finanziamento per il mancato raggiungimento del punteggio minimo 1 previsto dall'avviso pubblico";

2) del verbale di riesame della commissione di valutazione prot. n. 50215 del 13/9/2018 (all. 2), comunicato a mezzo pec del 13/9/2018, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha confermato il punteggio di 45 attribuito in sede di primo esame riportato nella scheda di valutazione, pure in queste sede impugnata, omettendo di considerare la richiesta motivata di riesame (all. 3) della valutazione del progetto articolata riguardo ai criteri di selezione di cui ai nn. 1, 2 e 3 del prf. 4.6 dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello "sulla linea d'azione 3.1.1_02a del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione";

3) del D.D.G. 1212/82 del 3/8/2018 con relativo allegato (all. 4) (non comunicato) e delle richiamate note protocolli n. 38441 del 12/07/2018, n. 39063 del 13/07/2018, n. 39617 del 17/07/2018, n. 41441 del 26/07/2018 e n.42959 del 01/08/2018, con le cui ultime la Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali relativi alla valutazione degli interventi esaminati, con l'attribuzione dei relativi punteggi, fino al numero 180 progressivo di elenco, nella parte in cui sono stati attribuiti al progetto di parte ricorrente punti ZERO per i criteri di selezione 1 e 3 e punti 10 (giudizio di valutazione sufficiente) per il criterio di selezione 2, con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dall'Avviso Pubblico ai fini dell'ammissione al contributo;

4) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione "alla linea d'azione 3.1.1_02a del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione", a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta di parte ricorrente per mancato raggiungimento per punteggio minimo previsto al prf 4.6.;

Studio Legale
Avv. Giuseppe Aiello
Via Montenero, 112 -94012 Barrafranca
Tel. 334/9845040 & Fax. 0934/22883
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

6) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali conseguenziali ai provvedimenti impugnati – medio tempore eventualmente adottati – ed in particolare quelli che, sulla base degli elenchi dei progetti ammissibili e finanziabili gravati, impegnino le risorse PO FESR Sicilia 2014/ 2020 – "Azione 3.1.1_02a" - a favore di terzi nelle more del giudizio e di ogni altro atto preliminare, presupposto e/o connesso, anche non noto.

§ § §

- Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 8/1/2019, notificato alle parti resistenti, nonché ai controinteressati, in data 8/1/2019, il Sig. Gentile Mario, nella su spiegata qualità, ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe; il ricorso viene di seguito integralmente trascritto:

ECC.MO PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE

AUTONOMA SICILIANA

Ricorso straordinario

per il **Sig. Gentile Mario** nato a Nicosia, il 15/09/1968 ed ivi residente in via Marcello Capra n 39, nella Sua qualità di legale rappresentante ed amministratore unico della ditta DI PIU SRL, con sede legale in Nicosia, Via Giacomo Matteotti n. 58 (C.F. GNTMRA68P15F892K & Partita Iva 01148860867), rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce al presente atto, dall'**Avv. Giuseppe Aiello** del foro di Enna (C.F. LLA GPP 86P17 C342A); il quale, inoltre, dichiara, insieme al Suo difensore, di eleggere domicilio in Palermo, alla Via Nicolo Turrisi n. 13 presso e nello studio dell'Avv. Antonio Pivetti, nonché di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 0934/2883 e/o presso l'indirizzo di posta elettronica certificata **giuseppe.aiello.legal@pec.it, estratto dal reginde;**

CONTRO

- Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in persona dell'Assessore pro tempore, con sede in Via degli Emiri, 30, 90135 Palermo;

- Assessorato Regionale delle Attività produttive - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive, in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Via degli Emiri, 30, 90135 Palermo,

tutti ope legis domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

E NEI CONFRONTI

Avv. Giuseppe Aiello
Via Montenero, 112 -94012 Barrafranca
Tel. 334/9845040 & Fax. 0934/22883
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

- Acacia Palace S.R.L., in persona del Suo legale rappresentante, con sede in Via Delle Sirene n. 35 - 97100 Ragusa, P.Iva n. 01580690889, pec **acaciapalace@pec.it**, estratto dal registro INIPEC;

- **Neteurope Srl**, in persona del Suo legale rappresentante, con sede in Capo D'Orlando (ME) Traversa H,n.6 Via Cons.Antica 6, P. Iva n. 02150330831, pec **neteurope@pec-mail.it,** estratto dal registro INIPEC;

- Karol, in persona del Suo legale rappresentante, con sede in Palermo (PA) Via La Farina 11, P.Iva n. 06065240829, pec **karolstrutturesanitarie@pec.it,** estratto dal registro INIPEC;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA MISURA CAUTELARE

1) del ddg 1402/8s del 13 settembre 2018 e dell'allegato elenco **(all. 1)**, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui **A)** sono state ritenute ammissibili a finanziamento le imprese che hanno conseguito il punteggio di valutazione di almeno 60 punti complessivi, ottenuto dalla sommatoria dei punteggi conseguiti sui criteri di selezione e criteri di premialità e **B)** è stato approvato l'elenco definitivo delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla "linea d'azione 3.1.1_02a" a fino al numero progressivo 180, *"nella parte in cui il progetto di parte ricorrente non è stato ammesso al finanziamento per il mancato raggiungimento del* ***punteggio minimo*** [1] *previsto dall'avviso pubblico";*

2) del verbale di riesame della commissione di valutazione prot. n. 50215 del 13/9/2018 **(all. 2),** comunicato a mezzo pec del 13/9/2018, nella parte in cui la Commissione di valutazione ha confermato il punteggio di 45 attribuito in sede di primo esame riportato nella scheda di valutazione, pure in queste sede impugnata, omettendo di considerare la richiesta motivata di riesame **(all. 3)** della valutazione del progetto articolata riguardo ai criteri di selezione di cui ai nn. 1, 2 e 3 del prf. 4.6 dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello *"sulla linea d'azione 3.1.1_02a del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione";*

3) del D.D.G. 1212/82 del 3/8/2018 con relativo allegato **(all. 4)** (non comunicato) e delle richiamate note protocolli n. 38441 del 12/07/2018, n. 39063 del 13/07/2018, n. 39617 del

[1] L'Avviso Pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello "sulla linea d'azione 3.1.1_02a" del 21/6/2017 prevede al prf 4.6. (criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi), punto 2, *"almeno 60 punti totali ottenuti dalla somma dei punteggi assegnati fra i "Criteri di selezione" e i "Criteri di premialità", dei quali almeno 50 punti, attribuito nell'ambito dei "Criteri di selezione".*

17/07/2018, n. 41441 del 26/07/2018 e n.42959 del 01/08/2018, con le cui ultime la Commissione di valutazione ha trasmesso i verbali relativi alla valutazione degli interventi esaminati, con l'attribuzione dei relativi punteggi, fino al numero 180 progressivo di elenco, nella parte in cui sono stati attribuiti al progetto di parte ricorrente **punti ZERO** per i **criteri di selezione 1 e 3** e **punti 10 (giudizio di valutazione sufficiente)** per il **criterio di selezione 2**, con conseguente mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto dall'Avviso Pubblico ai fini dell'ammissione al contributo;

4) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione *"alla linea d'azione 3.1.1_02a del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione"*, a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta di parte ricorrente per mancato raggiungimento per punteggio minimo previsto al prf 4.6.;

6) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali conseguenziali ai provvedimenti impugnati – medio tempore eventualmente adottati – ed in particolare quelli che, sulla base degli elenchi dei progetti ammissibili e finanziabili gravati, impegnino le risorse PO FESR Sicilia 2014/ 2020 – "Azione 3.1.1_02a" - a favore di terzi nelle more del giudizio e di ogni altro atto preliminare, presupposto e/o connesso, anche non noto.

CON CONSEGUENTE AMMISSIONE

Di parte ricorrente nell'elenco definito dei soggetti proponente gli interventi ritenuti ammissibili e, pertanto, finanziali, a valore sull'Azione 3.1.1_02a del PO *del 21/6/2017 Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione"*.

FATTO

- Con D.D.G. 1395/8 del 21/06/2017 veniva pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività produttive l'avviso (nella sua versione definitiva) relativo alla *"Azione 3.1.1_02a - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Bando in esenzione con procedura valutativa a sportello"* insieme al Formulario ed agli annessi allegati **(all. 5, d'ora innanzi "Avviso Pubblico")**

- Entro i termini e con le modalità previste al paragrafo 4 e ss dell'Avviso Pubblico **(v. sub all. 5)**, parte ricorrente, in data 2 ottobre 2017, alle ore 9:00:08, trasmetteva, attraverso il portale agevolazioni Sicilia, la domanda di ammissione alle agevolazioni previste per la realizzazione di progetti di investimento in Sicilia, in attuazione dell'Asse 3 Azione

3.1.1_02a del POR FESR Sicilia 2014/2020, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), giusta ricevuta di prenotazione **(all. 6)**.

- In data 6/10/2017, a mezzo pec, parte ricorrente trasmetteva il progetto con i relativi allegati **(all. 7, d'ora innanzi "Progetto")**, che veniva accettato dal sistema con attribuzione del seguente numero di progetto 104752100374, nonché a mezzo A/R il Cd contenente il medesimo progetto, giusto A/R che si allega **(all. 8).**
- Nel corso dell'istruttoria, con nota del 29/3/2018 **(all. 9)**, il Servizio 8s del Dipartimento delle Attività produttive richiedeva a parte ricorrente di integrare il progetto con la produzione dell'allegato C del formulario (relativo al consenso al trattamento dei dati personali) e la perizia giurata attestante la congruità dei costi presenti in progetto.
- Con pec del 31/3/2018 **(all. 10)**, parte ricorrente provvedeva a trasmettere quanto richiesto.
- Dopo la suddetta integrazione documentale, la domanda di ammissione presentata da parte ricorrente (ordine progressivo di prenotazione n. 153, progetto n. 09EN6910100622) veniva ritenuta **"Ricevibile"** (inoltro della domanda nei termini e nelle forme previste dal Avviso; completezza e regolarità della domanda e degli allegati; rispetto delle condizioni di cui al par. 2.1) ed **"Ammissibile"** (Sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al par. 2.2) così come risulta dal **DDG 1107/8S del 18 luglio 2018** e dall'allegato elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione **(all. 11)**.
- In ragione di ciò, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico (paragrafo 4.5 n. 4 e 5), la Amministrazione ha, quindi, trasmesso la domanda di partecipazione di parte ricorrente ad una apposita Commissione di Valutazione, nominata con Decreto del Dirigente Generale, per la valutazione nel merito del progetto e l'attribuzione dei punteggi.
- All'esito di quest'ulteriore fase di valutazione, in data 24/8/2018, a mezzo pec, veniva notificata al ricorrente la nota di pari data con protocollo n. 46297/86 **(all. 12)**, con cui veniva notiziato di non essere stato ammesso al finanziamento e che il DDG 1212/82 del 3/8/2018 e l'allegato elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione **(cfr. sub. all. 4)** era visionabile sul sito istituzionale.
- Di fatti, come precisato nella nota a piè di pagine n. 1, alla stregua del paragrafo 4.6 dell'Avviso Pubblico, le domande sarebbero state considerate ammissibili con il conseguimento di un punteggio minimo di almeno 60 punti totali ottenuti dalla somma dei

Avv. Giuseppe Aiello
Via Montenero, 112 -94012 Barrafranca
Tel. 334/9845040 & Fax. 0934/22883
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

punteggi assegnati fra i *"Criteri di selezione"* e gli *"elementi di premialità"*, dei quali almeno 50 punti attribuiti nell'ambito dei *"Criteri di selezione"*.

- Prontamente, in data 3/9/2018, parte ricorrente inoltrava istanza di accesso agli atti **(all. 13)** , chiedendo di accedere alla scheda di valutazione e ad ogni altro documento di valutazione.

- Dunque, tra i documenti richiesti, a parte ricorrente veniva rilasciato soltanto la scheda di valutazione **(all. 14)**, da cui apprendeva che la commissione di valutazione aveva attribuito i seguenti punteggi, senza la indicazione delle ragioni del giudizio:

Criteri di selezione:

1) **0 punti** per *"Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento)"*;
2) **10 punti** per *"Sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa";*
3) **0 punti** per *"Effetto atteso sulla competitività dell'impresa";*
4) **25 punti** per *"Cantierabilità dell'iniziativa (possesso di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per l'avvio dell'iniziativa";*

per un totale di **35 punti** su un punteggio massimo di 80 attribuibili.

Elementi di premialità:

1) **0 punti** per *"Sviluppo di modelli di business che comportino un minore impatto ambientale o che siano caratterizzati da una gestione più sostenibile dal punto di vista ambientale";*
2) **6 punti** per *"Sviluppo di modelli di business inclusivi";*
3) **4 punti** per *"Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente nonché agli ambiti dell'eco-innovazione e all'economia*
4) **0 punti** per *"Ottenimento del rating della legalità";*

per un totale di **10 punti** su un punteggio massimo di 20 attribuibili.

- In particolare, la proposta progettuale di parte ricorrente ha avuto attribuiti **punti 10 (livello di valutazione=sufficiente)** per il **criterio di selezione 2 *(sostenibilità economica finanziaria della iniziativa)* e punti ZERO**, sia per il **criterio di selezione 1 *[Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta, coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento)]*,** sia per **il criterio di selezione 3 *(Effetto atteso sulla competitività dell'impresa)***.

- Sempre, in data 3 settembre 2018, parte ricorrente, avvalendosi della facoltà prevista dal punto 4.7 dell'Avviso, trasmetteva al competente Ufficio una pec contenente una motivata richiesta di riesame **(cfr. sub. all. 3)** contestando la mancata valutazione del progetto per i **criteri di selezione 1 e 3** e l'omessa attribuzione del massimo del punteggio per il criterio di **selezione 2** (sostenibilità economica finanziaria della iniziativa), allegando a suffragio copia del bilancio previsionale.
- Con pec del 13/9/2018, la Amministrazione resistente trasmetteva a parte ricorrente il verbale n. 17 del 13/9/2018 **(cfr. sub. all. 2),** da cui, sostanzialmente, si apprendeva che la Commissione aveva confermato il punteggio attribuito in sede di primo esame, ovverosia punti 45 e, conseguentemente, *"la non finanziabilità dell'intervento"*.

§ § §

La mancata ammissione di parte ricorrente al finanziamento a valore sulla "azione 3.1.1_02a" del PO *"Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - Bando in esenzione con procedura valutativa a sportello"* è illegittima, oltre che ingiusta, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ DELLA MANCATA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO PER I CRITERI DI SELEZIONE 1 E 3 RISPETTO ALLA ASSEGNAZIONE DEI PUNTI PREMIALI DI CUI AI CRITERI 2 E 4 - ILLEGITTIMITÀ ED INGIUSTIZIA DELLA DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL PUNTEGGIO MINIMO RICHIESTO DALL'AVVISO PUBBLICO.

1. Parte ricorrente ha partecipato alla linea di azione 3.1.1_2a elaborando una specifica proposta progettuale, in conformità con quanto in merito disposto al punto 49 dell'art. 2 del Reg. 651/2014, che definisce al punto a) l'investimento iniziale come *"un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente".*

I contenuti del progetto sono stati descritti, sinteticamente, alla sezione c2, punto 2, sub. II ***"Sintesi dei contenuti del progetto"***, in base ai quali è possibile desumere che

parte ricorrente ha lo scopo di potenziare la propria attività imprenditoriale attraverso la realizzazione di un nuovo edificio con classificazione di magazzino, ove prevedere una zona di esposizione, con area vendita.

Parte ricorrente ha documentato la disponibilità dell'immobile (comodato d'uso gratuito a tempo indeterminato) ed ha messo in evidenza che la zona in cui ricade l'intervento si trova sulla direttrice di collegamento Nicosia-Catania, ben allacciata con i paesi viciniori (Capizzi, Cerami, Mistretta ecc.), che costituiscono gli assi lungo i quali avvengono gli scambi commerciali del territorio Nicosiano.

Non è di secondaria importanza anche il fatto che la scelta del sito ove realizzare l'intervento costituisca un punto strategico per il sicuro buon esito dell'operazione finanziaria del progetto grazie al buon collegamento con la strada per Agira e verso l'autostrada, permettendo un flusso di scambi commerciali tendenzialmente alimentati dagli automobilisti in transito.

La proposta progettuale di parte ricorrente è stata articolata nel rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 4.5. dell'Avviso Pubblico, tanto da essere stata ritenuta "ricevibile" ed "ammissibile".

Sebbene il superamento positivo dei controlli dei requisiti di regolarità formale e di ammissibilità sostanziale indicati al comma 3, lettere a) e b) dell'Avviso Pubblico, tuttavia, parte ricorrente non è stata ammessa al contributo per il mancato raggiungimento del punteggio minimo. Invero, la Commissione di valutazione non ha ritenuto superata la soglia minima di qualità progettuale della iniziativa di parte ricorrente, atteso che il punteggio complessivo attribuito per i criteri di cui al comma 3, lettera c) dell'Avviso Pubblico è stato inferiore a 60.

A seguito di rilascio della scheda di valutazione del progetto **(sub. all. 14)**, in data 3/9/2018, parte ricorrente ha presentato **istanza motivata di riesame del progetto**, rivendicando la mancata attribuzione di punteggio per il criterio di selezione 1 e 3 e contestando la misura del punteggio assegnato per il criterio di selezione 2.

Di contro, parte ricorrente ha potuto apprezzare l'attribuzione di complessivi punti 10, di cui **punti 6** per il **criterio di premialità 2** ***(Sviluppo di modelli di business inclusivi)*** e **punti 4** per il **criterio di premialità 3** ***(Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente nonché agli ambiti dell'eco-innovazione e all'economia a basse emissioni).***

Come specificato in premessa, parte ricorrente ha richiesto il riesame del progetto, sperando nella attribuzione del punteggio aggiuntivo, che gli avrebbe consentito di essere ammessa al finanziamento.

In sede di riesame del progetto, la Amministrazione ha disatteso le contestazioni evidenziate nella richiesta di riesame, senza fornire alcuna motivazione, oltre più valida.

In concreto, dalla verifica della scheda di valutazione **(cfr. sub all. 14)** e del verbale della commissione n. 17 del 13/9/2018 **(cfr. sub all. 2)**, si è potuta apprezzare la carenza e la contraddittorietà dell'agere della Amministrazione che, **da un lato**, non ha attribuito alcun punteggio per il criterio di **selezione 1** ***[Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta, coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento)]*** e per il **criterio di selezione 3** ***(Effetto atteso sulla competitività dell'impresa)***, mentre, dall'altro lato, ha ritenuto la proposta progettuale di parte ricorrente meritevole di attribuzione di punteggio "addizionale" per **il criterio premiale 2** ***(Sviluppo di modelli di business inclusivi)*** **e per il criterio premiale 3 punti** ***(Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente nonché agli ambiti dell'eco-innovazione e all'economia)***.

Al fine di comprendere la fondatezza della doglianza qui prospettata, basti prendere in considerazione i requisiti di ammissibilità ed i criteri di selezione approvati con delibera di Giunta n. 266 del 27/7/2016 **(all. 15)**.

Invero, la suddetta delibera fissa, oltre ai requisiti formali e sostanziali, i c.d. principi generali in base ai quali selezionare quelle proposte progettuali che mirano verso:

1) il raggiungimento dei risultati attesi con riferimento all'obiettivo della pertinente priorità (efficacia), incluso il conseguimento dei target degli indicatori correlati;

2) il raggiungimento del risultato con il minor dispendio di costi (efficienza attuativa);

3) la più adeguata qualità progettuale intrinseca, innovatività ed integrazione con altri interventi.

I criteri di valutazione previsti nell'Avviso Pubblico fanno riferimento, in generale, a 3 macroelementi, tra i quali, quello che più rileva nel caso di specie, è il c.d. "IMPATTO DEL PROGETTO" che, secondo la definizione fornita nella succitata delibera, *"inerisce ad aspetti quali la capacità del progetto di conseguire i relativi risultati attesi e* ***di produrre benefici economici/sociali/ambientali****, anche oltre la durata di realizzazione del progetto".*

La succitata delibera di Giunta definisce, infatti, i criteri valutati premiali (aggiuntivi), come dei criteri che *"consentono di indirizzare l'intervento proposto verso quegli aspetti che si ritiene opportuno possano valorizzare al fine di selezionare un target più specifico di beneficiari e proposte progettuali ovvero quegli elementi che consentono* ***un'ulteriore qualificazione*** *delle operazioni la cui sussistenza, verificata nella fase di valutazione di merito, comporterà una di punteggio e/o percentuale di contributo".*

Nel caso di specie, la attribuzione del punteggio aggiuntivo pari a 10 presupponeva necessariamente che la proposta progettuale di parte ricorrente avesse un sufficiente standard qualitativo, tale da soddisfare i criteri di valutazione premiali 2 e 3, individuati al paragrafo 4.6. dell'Avviso Pubblico.

Per quanto sin qui detto, la decisione della Commissione di non attribuire alcun punto al progetto di parte ricorrente per il **criterio di selezione 1** ***[Qualità della proposta progettuale (attendibilità e congruenza della proposta, coerenza della proposta con le condizioni economico-finanziarie, produttive e di mercato del bacino di utenza di riferimento)]*** e per **il criterio di selezione 3** ***(Effetto atteso sulla competitività dell'impresa)***, si palesa, obiettivamente, ingiustificata, oltre che non rispondente ai canoni di logicità e ragionevolezza.

Come allegato in premessa, parte ricorrente ha chiesto il riesame del progetto con la modifica del punteggio attribuito in sede di primo esame, illustrando i seguenti profili, correttamente evidenziati nella proposta di investimento:

- attendibilità e congruenza della proposta;
- coerenza della proposta con le condizioni economico finanziarie;
- bacino di utenza.

Per ciascuno dei singoli profili, sono state addotte valide argomentazioni, cui, per ragioni di sintesi, si rinvia.

Sebbene ciò, la Commissione di valutazione ha respinto la istanza di riesame affidandosi alla seguente laconica motivazione *"Rivista la documentazione trasmessa con l'istanza si accerta* ***l'assenza di analisi complete e sufficienti****. Pertanto, in coerenza con la circolare 6/2017, si conferma il punteggio già attribuito pari a ZERO".*

Per comprendere la erroneità in cui è incorsa la Amministrazione, occorre prendere a riferimento proprio la circolare n. 6/2017 **(all. 16)** e, per quanto rileva nella presente sede, il livello di valutazione espresso dalla Commissione, corrispondente a PESSIMO **(0 punti),** il

cui parametro descrittivo è il seguente: *"**in assenza di analisi o in presenza di analisi incomplete ed insufficienti**".*

Dal carteggio a mani di questo difensore, in realtà, la proposta progettuale di parte ricorrente sarebbe dovuta essere meritevole di assegnazione di un **punteggio non inferiore a 15**, corrispondente al livello di valutazione (quanto meno) **"SUFFICIENTE",** il cui parametro descrittivo è il seguente: *"in presenza di **analisi di tipo sommario che contengano**, comunque, un esame attendibile delle potenzialità del mercato di riferimento, **anche se non supportate da metodologie scientifiche**".*

La superiore conclusione trova vigore nel fatto che, contrariamente a quanto addotto dalla Commissione nel verbale di riesame n. 17 del 13/9/2018, il progetto di parte ricorrente era fornito di una analisi di tipo sommaria, che spiegava, in modo sufficiente, le ragioni per le quali esso era da ritenere attendibile e congruo, oltre che coerente con le condizioni economiche, produttive e di mercato del bacino di utenza e, dunque, soddisfaceva ogni singolo profilo del criterio di selezione 1 richiesto nell'Avviso Pubblico.

Fermo restando quanto specificatamente descritto nel formulario, nonché nella istanza di riesame, quivi da intendersi integralmente richiamati e trascritti, il progetto di investimento individuava, intanto, il bacino di utenza di riferimento e rispetto a ciò indicava la possibilità di aumentare i ricavi sfruttando la posizione strategica del sito in cui realizzare il nuovo stabilmento da deputare a centro assistenza e spazio vendita.

Dunque, parte ricorrente avrebbe avuto diritto ad ottenere un giudizio di valutazione sufficiente, atteso che, in conformità a quanto stabilito nella circolare 6/2017, ***"[...]era presente una analisi di tipo sommaria che conteneva, comunque, un esame attendibile delle potenzialità del mercato di riferimento, anche se non supportate da metodologie scientifiche* (v. pag. 3 circolare n. 6/2017).**

Nondimeno, per quanto già esposto, l'attribuzione del punteggio, sia pure al livello della sufficienza, era inscindibilmente connessa al punteggio aggiuntivo per i criteri premiali che la Commissione ha assegnato al progetto di parte ricorrente per il criterio 2 ***"sviluppo di modelli di business inclusivi"*** e per il criterio 3 ***"Appartenenza alle aree identificate dalla Strategia Regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente nonché agli ambiti dell'eco-innovazione e all'economia".***

L'attribuzione di punti 6 per il criterio premiale 2 (sviluppo di modelli di business inclusivi) conferma, indirettamente, che la Amministrazione ha valutato positivamente il

progetto di investimento di parte ricorrente, avendo riconosciuto ben punti 10 per gli elementi premiali.

In sintesi, si evidenzia che l'intervento proposto da parte ricorrente prevede l'ampliamento della attività di impresa verso zone come quelle di NICOSIA, attraverso l'adozione di un modello di sviluppo inclusivo orientato verso i principi della innovazione sociale e della qualità della vita nonché mediante la implementazione nel sito web di una sezione dedicata all'orientamento delle persone sorde tramite il linguaggio LIS e di una sezione dedicata alle persone non vedenti con la descrizione del prodotto mediante audio.

Per queste ragion, il modus operandi della Commissione è senz'altro censurabile, sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità, atteso che l'attribuzione di un punteggio premiale non pare giustificare una valutazione negativa del criterio di selezione 1 per qualità progettuale ed anche nel criterio di selezione 3, per le ulteriori argomentazioni che qui di seguito si vengono ad illustrare.

*** * ***

2. La proposta di investimento di parte ricorrente non ha avuto attribuito alcun punteggio neanche per il **criterio di selezione 3** ***(Effetto atteso sulla competitività dell'impresa)*** sulla scorta della seguente motivazione *"riesaminata la documentazione agli atti,* ***in assenza di specifiche analisi economiche finanziarie****, in coerenza con le previsioni della circolare 7/2018, si conferma il punteggio già attribuito pari a 0".*

Orbene, tale motivazione non trova alcun addentellato nella citata circolare 7/2018 (verosimilmente, circolare n. 6/2017), atteso che, per il criterio di selezione 3, non era richiesto al soggetto proponente di illustrare gli effetti attesi sulla competitività della impresa attraverso *"**specifiche analisi economiche finanziarie"*** che, astrattamente, sarebbero state più appropriate per la valutazione del progetto sotto il criterio di selezione 2 ***"sostenibilità economica finanziaria della iniziativa"*****,** oltretutto non richiamate.

Di fatti, la proposta di investimento ha evidenziato gli effetti attesi sulla competitività dell'impresa ricorrendo ad una analisi di tipo puramente descrittiva, avendo individuato il bacino di utenza e/o clienti (diversamente abili) che sarebbe stato coinvolto dal progetto di investimento, oltre che le strategie e le azioni da adottare, in coerenza con il criterio di selezione *de quo.*

La decisione della Commissione di valutazione di non attribuire nessun punteggio per il criterio di selezione si palesa assolutamente illogica, di guisa che si presta inevitabilmente a censura, se si tiene a mente quanto testé evidenziato e, in ispecie, la analisi descrittiva

condotta sul punto nel progetto di investimento che, per mero scrupolo difensivo, qui si riporta:

"Effetto atteso sulla competitività dell'impresa: *Affinché l'impresa possa svolgere con successo la propria attività, è fondamentale che essa svolga un monitoraggio costante del contesto in cui si svolge la propria attività, allo scopo di individuarne i tratti caratterizzanti* ***e le evoluzioni potenziali e dunque definire comportamenti di risposta adeguati.*** *L'analisi competitiva ha l'obiettivo di individuare e misurare le componenti strutturali e tendenziali dell'ambiente di riferimento per consentire* ***all'impresa di valutare le minacce e le opportunità esistenti*** *e, sulla base dei propri punti di forza e di debolezza,* ***definire le risposte più appropriate per il conseguimento di un vantaggio competitivo duraturo****. Per prospettare, per lo meno in sede progettuale, il successo della nostra azienda, intenderemo definire il nostro posizionamento in modo che i potenziali clienti abbiano delle ragioni solide per scegliere la nostra attività. Queste ragioni dovranno essere di diverso genere (servizi offerti, facilità di raggiungimento, prezzo ecc.), che dovranno realmente esistere ed essere efficacemente comunicate al momento dell'apertura. La forma prescelta dell'innovazione sarà l'utilizzo di una tecnologia già esistente cioè quella del lancio dei prodotti attraverso il proprio sito già esistente (ma ad oggi poco utilizzato) nelle sue varie forme e applicazioni e basate su attività innovative di tipo* ***incrementale, con l'introduzione di nuove soluzioni tra cui l'inserimento nel sito web di una sezione dedicata all'orientamento delle persone sorde tramite il linguaggio LIS, che permette la descrizione dei prodotti.*** *Ed una sezione* ***dove i non vedenti potranno ascoltare l'audio*** *che descrive le caratteristiche dei prodotti per raggiungere una amplia platea in modo di ingrandire la fetta del mercato e entrare in altri mercati"* **(v. pag. 3 Business Plan).**

Come può cogliersi, il Business Plan ha esaminato il mercato di riferimento e quello potenziale, offrendo una descrizione perfettamente in linea con i parametri di valutazione elaborati con la circolare n. 6/2017 e, in specie, con quello corrispondente al livello "buono", con conseguente attribuzione di un punteggio non inferiore a 12, in luogo del punteggio ZERO, assegnato in sede di primo esame e confermato all'esito del riesame.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, l'Amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine all'individuazione dei criteri per l'attribuzione dei punteggi, la quale sfugge al sindacato di legittimità, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità,

illogicità o arbitrarietà oppure ***da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili*** **(cfr. Consiglio di Stato, V, 28 febbraio 2018, n. 1218).**

Nella fattispecie *de qua*, si profila erronea la motivazione della Amministrazione di non attribuire alcun punteggio per il criterio di selezione 3 perchè non ha apprezzato correttamente i dati oggetto della analisi descrittiva condotta nella proposta di investimento, fermo restando quanto già sopra contestato riguardo alla manifesta contraddittorietà nella scelta della Commissione di ritenere il progetto di investimento, da un lato, meritevole di attribuzione di punteggio aggiuntivo per i criteri di valutazione premiali 2 e 3, dall'altro, privo di un sufficiente standard qualitativo, sotto i criteri di selezione 1 e 3.

Per entrambe le censure sopra sviscerate, è di precipua importanza, da ultimo, sottolineare come la previsione nel sito web di una sezione dedicata ai soggetti non vedenti ed ai soggetti sordi debba necessariamente condurre alla realizzazione concreta di uno dei diversi effetti attesi perseguiti da parte ricorrente e, tra i tanti, quello di contribuire a rendere migliore la qualità della vita di questa categoria di soggetti, entrando in altri mercati e conseguendo un aumento di ricavi.

Per le ragioni su esposte, è indubbio che la decisione della Commissione di valutazione di non assegnare alcun punteggio per il criterio di selezione sia affetta da un macroscopico errore, come tale censurabile nella presente sede.

Conseguentemente, si chiede che, previa attribuzione dei punteggi qui reclamati per i criteri di selezione 1 e 3, parte ricorrente venga ammessa a contributo.

II

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE RISPETTO AL CRITERIO DI SELEZIONE 2 RELATIVO ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA FINANZIARIA DELLA INIZIATIVA - VIOLAZIONE DEI CANONI EX ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

Parte ricorrente reclama, altresì, la mancata attribuzione del punteggio massimo per il criterio di selezione 2 *"Sostenibilità economica finanziaria della iniziativa".*

È preliminare rappresentare che, secondo quanto stabilito al paragrafo 2.2. dell'Avviso Pubblico, ai fini della ammissibilità della domanda di contributo, il soggetto proponente deve possedere dei requisiti, tra i quali, quello di cui alla lett. C), ossia *"la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare* ***che dovrà essere comprovata nella misura stabilita del 55%, nel caso di piccole imprese,*** *o del 65% in presenza di PMI,* ***e dovrà essere documentata mediante la produzione di Indici di bilancio*** *a corredo della*

domanda di partecipazione da un indice pari ad almeno 0,2 calcolato come rapporto tra patrimonio netto (PN) e costo del progetto (CP) al netto dell'aiuto. [...]. ***In caso di assenza della documentazione sopra indicata si richiede attestazione bancaria****".*

L'avviso Pubblico prevede anche che gli aiuti sono concessi in conto capitale fino alla misura massima del 45% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione in presenza di piccole e microimprese.

In ossequio a ciò, parte ricorrente ha comprovato la propria capacità economica finanziaria allegando a corredo della domanda di ammissione al contributo la attestazione di capacità finanziaria, rilasciata dalla Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto.

Come argomentato in sede di progetto e ribadito nella richiesta di riesame, la società DI PIU SRL ha presentato un progetto di investimento che richiede una spesa di € 306.278,01, di cui euro 251.047,55 per imponibile ed euro 55.230,46 a titolo di Iva.

A ragione di quanto previsto dall'Avviso Pubblico, la misura del contributo ammissibile è pari al 45 % dell'imponibile e, in concreto, ad euro 112.971,40.

Ora, la banca di Credito Cooperativo ha attestato che parte ricorrente è in grado di apportare mezzi propri per euro 195.306,61, secondo le indicazioni specificate nel piano finanziario proposto che è stata attentamente esaminato.

Può ricavarsi, di fatti, come l'Istituto finanziario abbia certificato la capacità della impresa di sostenere spese per euro 195.306,61, che coprirebbe la somma da esborsare a titolo di Iva per il progetto per euro 55.230,46 e una percentuale del 65% dell'imponibile pari ad euro 138.076,15.

Si evidenzia che, secondo quanto stabilito nell'Avviso Pubblico, parte ricorrente avrebbe dovuto comprovare la capacità economica finanziaria dell'imponibile del progetto nella misura del 55%, mentre, di fatti, la percentuale certificata risulta superiore di oltre il 10% rispetto a quella minima.

A fronte di ciò, la Commissione di valutazione ha attribuito al progetto di investimento di parte ricorrente soltanto punti 10, corrispondente al livello di valutazione "sufficiente", a fronte di un massimo di 15 punti.

Sebbene la documentata situazione economica finanziaria della società di parte ricorrente, la Commissione di valutazione ha respinto la richiesta di rettifica di punteggio, affermando quanto indicato nel verbale di riesame n. 17 del 13/9/2018, che qui si riporta *"in sede di prima valutazione, per il presente criterio sono stati assegnati punti 10, pari ad un*

giudizio di sufficienza. ***Tale giudizio è stato espresso sulla base della sola attestazione bancaria, in assenza di particolari analisi economico-finanziarie****. L'impresa richiede un punteggio superiore. Riesaminata la documentazione agli atti, si conferma il punteggio già assegnato pari a 10".*

Ora, il giudizio di valutazione in disamina si profila illogico e contraddittorio, oltre che immotivato ed irragionevole, atteso che, per la misura 3.5.1.1. **(all. 17)** valente sullo stesso asse 3, la Amministrazione ha determinato di riconoscere il punteggio massimo alle imprese che documentassero soltanto con la attestazione di capacità finanziaria di essere in grado di sostenere 1) le spese di investimento, limitatamente alla quota parte posta a loro carico; 2) l'Iva; 3) le eventuali spese non ammissibili, diramando la faq del 15/9/2017 **(all. 18),** integrativa della circolare esplicativa n. 5 del 11/8/2017 **(all. 19).**

Non va neanche sottaciuto che, per la misura in questione, la Amministrazione resistente si è determinata ad applicare gli **stessi parametri di valutazione** nella verifica del criterio di selezione della sostenibilità economica finanziaria, come può apprendersi dalla lettura della su richiamata circolare, ove può testualmente leggersi che "***Ai fini dell'attribuzione dei punteggi in ragione della sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa*** *la valutazione sarà effettuata tenendo conto dei* ***seguenti parametri****.* ***Ottimo (10 punti):*** *in presenza di* ***analisi*** *che dimostri la capacità da parte dell'impresa di sostenere tutte le spese previste in progetto e non ammissibili****. Buono: (7 punti)*** *in presenza di* ***analisi descrittive*** *che dimostri la capacità da parte dell'impresa di sostenere tutte le spese previste in progetto e non ammissibili.* ***Sufficiente: (5 punti)*** *in presenza di* ***analisi sommaria*** *sulla capacità dell'impresa di sostenere tutte le spese previste in progetto e non ammissibili. Insufficiente (0 punti) in assenza o insufficienza della sostenibilità economica/finanziaria".*

Sia per l'una, che per l'altra misura, la Amministrazione ha affidato l'attribuzione del punteggio alla presenza in progetto di una metodologia di analisi - diversificata in puntuale, descrittiva e sommaria - sebbene poi, in concreto, abbia di fatto determinato di attribuire il punteggio massimo in base alla effettiva e concreta capacità economica della impresa di sostenere o meno le spese di investimento, sulla base di quanto certificato nella attestazione di capacità finanziaria rilasciata dall'Istituto di Credito, **oltretutto richiesta a pena di inammissibilità.**

Rebus sic stantibus, la scelta della Amministrazione di non attribuire il massimo del punteggio per la asserita giustificazione della *"assenza di particolari analisi economico-*

finanziarie" integra una decisione manifestamente irragionevole, specie in assenza di plausibili ed oggettive ragioni, non ravvisabili nel caso di specie.

E la censurata disparità di trattamento ha sicuramente arrecato un grave pregiudizio a parte ricorrente, atteso che, diversamente opinando, lo stesso avrebbe potuto ottenuto un punteggio di maggior favore e, precisamente, ulteriori punti 10 per *"sostenibilità economica finanziaria della iniziativa"* e, quindi, complessivi 15, sulla scorta della attestazione di capacità finanziaria e, più oltre, dei bilanci comunque prodotti in sede di trasmissione di domanda, del piano di copertura di investimento e del conto economico - attuale e post - investimento.

Come può cogliersi, parte ricorrente ha subito un deteriore trattamento rispetto ai partecipanti alla misura 3.5.1-01 che hanno ottenuto la attribuzione del massimo punteggio sol documentando con la attestazione di capacità finanziaria di essere in grado di coprire la parte-quota di investimento posta a loro carico, l'Iva e le eventuali spese non ammissibili.

Per queste ragioni, gli atti amministrativi indicati in premessa andranno annullati, di modo che la procedura di valutazione possa essere condotta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e del buon andamento ed efficienza della amministrazione, con ogni conseguente statuizione in ordine alla ammissione a contributo del progetto di parte ricorrente.

III

ISTANZA CAUTELARE

I motivi sopra esplicitati rendono manifesta la sussistenza di entrambi i presupposti per l'accoglimento della domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, l'ammissibilità della domanda presentata da parte ricorrente **con il punteggio di "autovalutazione" complessivo di 77,** tenuto conto dei punti 10 per gli elementi premiali e dei punti 25 per cantierabilità del progetto, come da seguente dettaglio:

- **punti 15 (livello sufficiente)** per il **criterio di selezione 1** (Qualità della proposta progettuale);
- **punti 15 (livello ottimo)** per il **criterio di selezione 2** (sostenibilità economica finanziaria);
- **punti 12 (livello buono)** per il **criterio di selezione 3** (Effetto atteso sulla competitività dell'impresa);

Quanto al ***periculum in mora***, si rappresenta all'On. le Tribunale adito che la mancata immediata ammissione al finanziamento potrebbe seriamente pregiudicare la realizzazione della iniziativa di parte ricorrente, atteso che l'elenco è unico e, conseguentemente, si

procederà alla specifica attribuzione del finanziamento dei singoli progetti in base all'ordine di ammissione, sino all'esaurimento della somma stanziata ovvero disponibile, salvo rinunce e verifiche e salvo integrazioni del finanziamento.

Peraltro, è da ritenersi corrispondente allo stesso interesse della pubblica amministrazione e dell'intera collettività che le somme erogate siano effettivamente impiegate nel rispetto della posizione occupata in graduatoria da ciascun partecipante.

Al riguardo, vale evidenziare che i progetti di investimento sono stati valutati nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e, nel caso di specie, parte ricorrente si è classificato **alla posizione 153**, ovverosia tra coloro i quali avrebbero avuto sicuro accesso al contributo, rientrando nel bacino del finanziamento in dotazione per l'Avviso Pubblico in disamina.

Del pari è nell'interesse collettivo evitare di dovere procedere **ex post**, ad opere realizzate e con aggravio di spese e di procedure, al recupero di somme indebitamente percepite da soggetti che, all'esito del presente giudizi, si vedrebbero destinatari di procedura di recupero del finanziamento ottenuto, perchè, frattanto, coloro i quali non erano stati ammessi, seppur occupando in graduatoria una posizione di miglior favore, abbiano ottenuto il riconoscimento del loro diritto in via giudiziale, ex post.

Si chiede, pertanto, all'adita Autorità di volere adottare le misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, ivi compresa l'ammissione con riserva del ricorrente al contributo FESR.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA IV E 52 COMMA 2 C.P.A.

Tenuto conto dell'elevato numero di controinteressati, vale a dire tutti i soggetti inseriti nell'elenco delle istanze ammissibili che vedrebbero pregiudicati la loro posizione dall'eventuale ammissione a contributo del progetto del ricorrente, si chiede di essere autorizzati ex art. 41, comma 4 c.p.a e art. 52 comma 2 c.p.a., alla notificazione del ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive ovvero con le modalità ritenute più opportune.

Non è superfluo evidenziare che, la giurisprudenza amministrativa, è orientata nell'autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sui siti internet dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive di un apposito avviso contenente: a) copia della ordinanza cautelare con cui è stata autorizzata la notificazione ex art. 52, comma 2 cpa, che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax) e di un sunto del ricorso; b) la indicazione

nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile. **(TAR Sicilia, Pa-lermo, Sez. I, Decreto Presidenziale n. 1063/2018).**

Il presente ricorso, pertanto, viene notificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del cpa, ad alcuni dei soggetti ammessi a contributo, siccome risultanti nell'elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Attività Produttive, facendo espressa riserva di integrare ed integrando la notifica a seguito della autorizzazione che vorrà concedere l'Ecc.ma Autorità adita.

§ § §

Per quanto sopra precede, il sottoscritto difensore, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difese,

CHIEDE

Al Presidente della Regione Autonoma Siciliana**:**

- in via preliminare, autorizzare ai sensi degli artt. 41, comma 4° e 52, comma 2° c.p.a., la notificazione per pubblici proclami ai potenziali controinteressati evocati in giudizio (ossia i soggetti ammessi a finanziamento), tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso sul sito internet della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Attività Produttive o altra modalità ritenuta idonea;

- **sempre in via preliminare**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, inserire parte ricorrente nell'Elenco delle domande ritenute ammissibili al finanziamento dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 3.1.1_02a del PO *"Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione";*

- nel merito, accogliere il presente ricorso, annullando i provvedimenti impugnati con ogni consequenziale statuizione.

In via istruttoria, al momento della iscrizione a ruolo del procedimento, verranno depositati i seguenti documenti:

1. DECRETO 1402 -13.9.2018 _ APPROVAZIONE ELENCO;
2. Verbale di riesame del 13/9/2018;
3. Richiesta motivazione di riesame del 3/9/2018;
4. DDG 3-8-2018 n- 1212_ 2018 + allegato elenco;
5. Avviso Pubblico 3.1.1.1a + allegati;
6. Ricevuta prenotazione invio progetto del 2/10/2017;

7. Progetto_di_Investimento_104752100374+allegati;
8. A/R invio Cd;
9. Nota assessorato del 29/3/2018;
10. Trasmissione integrazione progetto del 31/3/2018;
11. D.d.g. del 18/7/2018 con accluso elenco;
12. Nota Assessorato del 24/8/2018;
13. Istanza di accesso agli atti del 3/9/2018;
14. Scheda valutazione;
15. Stralcio delibera di giunta 27/7/2016;
16. Circolare n. 6/2017;
17. Avviso pubblico azione 3.5.1.1.;
18. Faq del 15/9/2017 misura 3-5.1.1.;
19. Circolare esplicativa n. 5 del 11/8/2017 relativa misura 3.5.1.1.;
20. Ricevuta f24 contributo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad euro 650,00.

Con osservanza.

Barrafranca-Palermo, 8/1/2019

Avv. Giuseppe Aiello

f.to digitale

§ § §§ § § § § §§

- Il ricorso sopra trascritto veniva depositato, con la prova della notifica alle parti resistenti e ai controinteressati, presso la Presidenza della Regione Siciliana, nei termini di legge.

- Con atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 privo di data, notificato al Sig. Gentile MARIO in data 4/3/2019 **(all. A)**, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive di Palermo chiedeva la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

- In data 1/4/2019, l'Ufficio legale e legislativo della Presidenza della Regione Siciliana comunicava al Sig. Mario Gentile l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami del ricorso, stante l'elevato numero dei controinteressati, entro il termine di 60 giorni **(all. b)**.

*** * ***

Tutto ciò premesso, il Sig. Gentile Mario, nella Sopra spiegata qualità, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, si costituisce con il presente atto innanzi all'Ecc.mo

Tribunale Amministrativo Regionale per la regione Siciliana, sede di Palermo, richiamando e riproponendo in questa sede le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario quivi trasposto, chiedendo l'annullamento di tutti gli atti impugnati nei termini indicati, previa adozione delle misure cautelari di seguito esplicitate.

DOMANDA DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI

A suffragio del fumus del ricorso, si richiamano le argomentazioni tutte articolate nel ricorso trasporto nel presente atto, anche in relazione alla sussistenza del profilo del periculum in mora.

Con riguardo a quest'ultimo profilo, si rileva che la Amministrazione resistente ha provveduto alla approvazione delle convenzioni di finanziamento con i soggetti ammessi al finanziamento a valere sulla linea in disamina, con la conseguenza che, nel tempo occorrente per la decisione del merito del ricorso, il ricorrente rischia di veder caducare il proprio - ambizioso - progetto di investimento, perchè, sicuramente, i fondi verranno destinati ai progetti dei soggetti proponenti ammessi alla procedura *de qua* con scorrimento.

Si insiste, pertanto, affinché l'Ecc.mo Tar adito sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati e, per l'effetto, inserisca parte ricorrente nell'Elenco delle domande ritenute ammissibili al finanziamento dell'Avviso pubblico relativo all'Azione 3.1.1_02a del PO "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese- Bando a sportello in esenzione".

In caso contrario, si chiede al TAR adito di voler sospendere l'erogazione del contributo nei confronti dei soggetti che l'abbiano già ottenuto in conseguenza della non ammissione del ricorrente, sino all'esito del giudizio.

Istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami

Parte ricorrente intende aderire alla richiesta di trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale e rileva sin da ora di aver provveduto all'assolvimento dell'obbligo di notificazione del ricorso ai controinteressati, prescritto a pena di inammissibilità, dall'art. 9, comma 2 del Dpr 1199/1971.

Stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati, si reitera la richiesta di notificazione per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati, siccome già articolata nel ricorso sopra trasposto, ai sensi dell'art. 41, comma 4, e 49, comma 3, Cod.proc.amm., al fine di instaurare integralmente il contraddittorio,

Con vittoria di spese ed onorari di causa.

Studio Legale
Avv. Giuseppe Aiello
Via Montenero, 112 -94012 Barrafranca
Tel. 334/9845040 & Fax. 0934/22883
E-mail. avv.giuseppeaiello@tiscali.it
Pec. giuseppe.aiello.legal@pec.it

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis del D.P.R. n. 115/2002 s.m.i., si dichiara che il presente atto non è soggetto al pagamento del contributo unificato, in quanto il relativo importo, pari a € 650,00, è già stato versato all'atto del deposito del ricorso straordinario.

Si allegano i seguenti documenti:

1. DECRETO 1402 -13.9.2018 _ APPROVAZIONE ELENCO;
2. Verbale di riesame del 13/9/2018;
3. Richiesta motivazione di riesame del 3/9/2018;
4. DDG 3-8-2018 n- 1212_ 2018 + allegato elenco;
5. Avviso Pubblico 3.1.1.1a + allegati;
6. Ricevuta prenotazione invio progetto del 2/10/2017;
7. Progetto_di_Investimento_104752100374+allegati;
8. A/R invio Cd;
9. Nota assessorato del 29/3/2018;
10. Trasmissione integrazione progetto del 31/3/2018;
11. D.d.g. del 18/7/2018 con accluso elenco;
12. Nota Assessorato del 24/8/2018;
13. Istanza di accesso agli atti del 3/9/2018;
14. Scheda valutazione;
15. Stralcio delibera di giunta 27/7/2016;
16. Circolare n. 6/2017;
17. Avviso pubblico azione 3.5.1.1.;
18. Faq del 15/9/2017 misura 3-5.1.1.;
19. Circolare esplicativa n. 5 del 11/8/2017 relativa misura 3.5.1.1.;
20. Ricevuta f24 contributo.

A) Atto di opposizione;

B) Nota autorizzazione notifica pubblici proclami Presidenza.

Barrafranca-Palermo, 5/4/2019

Firmato digitalmente da

giuseppe aiello

CN = aiello giuseppe
C = IT

Avv. Giuseppe Aiello